

Avv. MICHELE TORRE  
VIA ROMA, 48  
07109 SASSARI  
TEL. 079/234310 - FAX 079/2010220



60/92870  
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

OGGETTO: equo  
indennizzo ex lege  
89/2001

REGISTRAZIONE A DEBITO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Corrado	CARNEVALE	Presidente	R.G.N. 9143/06
Dott. Donato	PLENTEDA	Consigliere	
Dott. Aniello	NAPPI	Consigliere	Cron. 4826
Dott. Vittorio	RAGONESI	Consigliere	Rep. 1505
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Ud. 29/1/09

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

DE MEESTER Willy, elettivamente domiciliato in  
Roma, via Delle 4 Fontane 10, presso lo studio  
dell'avv. Daniela Ciardo, che lo rappresenta e  
difende insieme all'avv. Michele Torre del foro di  
Sassari, come da delega in atti

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro  
pro tempore, legalmente domiciliato in Roma, via  
dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale  
dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege

- *controricorrente* -

148

2009



avverso il decreto della Corte d'appello di Roma n. 50683/05 R.G. del 5.12.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/1/2009 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Willy De Meester proponeva domanda nei confronti del Ministero della Giustizia avanti alla Corte di appello di Roma per il riconoscimento dell'equo indennizzo ex lege 89/2001 in relazione al giudizio da lui promosso avanti al Tribunale di Sassari nei confronti della s.p.a. Porto Conte nel quale aveva chiesto la condanna della convenuta ex art. 2932 c.c. in relazione ad un preliminare di vendita stipulato nel 1967, giudizio instaurato con atto di citazione 4.4.1968 conclusosi con l'accoglimento della domanda con sentenza 7-27 luglio 2004.

Il Ministero convenuto costituendosi concludeva per il rigetto della domanda affermando che i ritardi nella definizione del giudizio non erano imputabili all'Amministrazione giudiziaria e che l'attore non



aveva fornito prova del danno patito e del nesso causale tra l'asserito danno e la violazione del principio di ragionevole durata del processo.

La Corte di appello di Roma con decreto 5.12.2005 accoglieva in parte la domanda, osservando che, se era vero che il giudizio si era protratto per 33 anni, una parte di tale tempo era imputabile ai rinvii ed alla sospensione richiesti dalle parti, per complessivi 177 mesi di rinvio e mesi 5 di sospensione, pari ad anni 15 e mesi 2. Tenuto conto che la durata ragionevole del procedimento doveva essere stimata in anni tre, l'eccessiva durata, detratto il periodo imputabile alle parti, poteva essere determinata in anni 18.

La parte attrice non aveva provato il danno patrimoniale allegando di non aver potuto costruire sul terreno oggetto del preliminare per la mutata situazione urbanistica, ma non offrendo prova di aver compiuto atti idonei ad estrinsecare la mera intenzione di procedere all'edificazione. Il pregiudizio subito inoltre non era collegato alla durata del procedimento, ma al comportamento del promittente venditore, la s.p.a. Porto Conte ( oggi Costa del Corallo s.p.a.), che era stata condannata al risarcimento dei danni proprio in favore del De



Meester dal Tribunale di Sassari con sentenza del 2004.

Quanto al danno morale esso poteva essere liquidato in 15.000 euro.

La Corte di merito compensava interamente le spese del giudizio in ragione della rilevante differenza tra il risarcimento domandato e quanto riconosciuto e del rigetto della domanda relativa ai danni patrimoniali.

Avverso il decreto ricorre per cassazione il De Meester articolando quattro motivi.

Per l'intimato Ministero della Giustizia l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato dichiarazione di costituzione in giudizio ex art. 370 c.p.c., non svolgendo ulteriore attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 6 e 41 CEDU, dell'art. 2 legge 89/2001, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione.

La liquidazione dell'indennizzo in soli euro 15.000 unicamente per i danni morali sarebbe lontana dai parametri adottati dalla Corte di Strasburgo,



vincolanti per il giudice italiano.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce nuovamente violazione degli artt. 6 e 41 CEDU, dell'art. 2 legge 89/2001, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione.

Lamenta che la Corte d'appello abbia attribuito alle parti la responsabilità del prolungarsi del giudizio presupposto per ben 15 anni sulla totale durata di 33. L'apparato dell'Amministrazione della Giustizia avrebbe concorso nel determinarsi del ritardo, acconsentendo i giudici ai rinvii illegittimamente richiesti.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ulteriormente violazione degli artt. 6 e 41 CEDU, dell'art. 2 legge 89/2001, degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione.

Nel motivare il rigetto della domanda di danni patrimoniali la Corte di merito avrebbe svolto due argomentazioni contraddittorie. Il danno era stato provato, essendo stato riconosciuto nel giudizio promosso contro la s.p.a. Porto Conte e, una volta provato il danno, doveva ritenersi la corresponsabilità dello Stato italiano nella



causazione del pregiudizio, la cui responsabilità doveva concorrere con quella del promittente venditore. Il danno era dato dal mutamento del regime urbanistico nelle more del giudizio presupposto, che era passato da una piena edificabilità ad un divieto assoluto di edificazione.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 91 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine alla compensazione delle spese, in ragione della bontà della domanda, parzialmente accolta.

2. Conviene esaminare, in quanto logicamente preliminare, il secondo motivo di ricorso.

Esso è fondato.

La Corte di appello ha ritenuto che il giudizio fosse stato caratterizzato da un numero impressionante di rinvii, per ben 177 mesi, richiesti dai difensori del ricorrente, in un momento in cui la disciplina del processo era fondata sul principio dispositivo. La parte ricorrente non potrebbe pertanto dolersi del pregiudizio subito, avendovi dato causa.

Questa Corte ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del



processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone l'art. 2, secondo comma della legge n. 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell'indennizzo da riconoscere ( Cass. - ord. 25.1.2008, n. 1715). E' stato ancora sottolineato che, qualora i rinvii superiori al termine ordinatorio di cui all'art. 81 disp. att. cod. proc. civ., concessi dal giudice su richiesta delle parti, abbiano dato complessivamente luogo al superamento del limite ragionevole di durata del processo, i relativi periodi devono essere computati ai fini della



determinazione dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel determinare il risarcimento del danno, a fronte di un giudizio durato trenta anni, aveva scomputato dodici anni e quattro mesi - pari agli intervalli temporali tra le udienze - imputandoli al comportamento processuale delle parti ( Cass. 3.1.2008, n. 9; Cass. 1.3.2005, n. 4298).

Nel caso in esame la Corte di merito, pur parlando di "un numero impressionante di richieste di rinvio" da parte dei difensori del ricorrente ( poi sostituiti), non ha affermato che fosse in atto una vera e propria strategia dilatoria né ha accertato se i rinvii rispettassero i termini previsti dall'art. 81 disp.att. ( peraltro dal prospetto di tali rinvii contenuto nell'impugnato decreto emerge ictu oculi che tali termini non erano stati rispettati).

Ne deriva che risulta evidente il vizio in cui sono incorsi i giudici del merito, non valutando adeguatamente se, pur avendo dato causa la parte al determinarsi dei rinvii, ugualmente non vi abbiano concorso i giudici della causa, aderendo immotivatamente alle istanze di rinvio e non





curando il rispetto del termine ordinatorio previsto dall'art. 81 disp.att. c.p.c. Come questa Corte ha osservato con la già citata ordinanza 1715/08, l'addebito automatico alla parte di tutti i tempi dei rinvii disposti è viziato dalla degradazione del giudice istruttore a mero spettatore del processo, giudice cui ai sensi dell'art. 175, co. 2, c.p.c. spetta e spettava la direzione del giudizio ed il potere di invitare le parti a rassegnare le conclusioni ( art. 187 c.p.c.) o di differire brevemente la cadenza dell'istruzione probatoria ( art. 202 c.p.c.) e comunque di regolare la sequenza dei differimenti nel modo meno inosservante possibile del disposto dell'art. 81 disp.att. c.p.c. Né può rappresentare esimente il notorio sovraccarico dei ruoli civili dei tribunali, posto che tale sovraccarico dipende da notoria disfunzione dello Stato-apparato, che sullo Stato stesso grava in forza della disciplina dettata dalla legge 89/2001.

3. Il terzo motivo del ricorso, con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dei danni patrimoniali derivanti dalla violazione del principio di ragionevole durata della causa è inammissibile.



La Corte d'appello, oltre a rilevare che il danno era stato causato dal comportamento del promittente venditore s.p.a. Porto Conte, per cui era già intervenuta condanna della società al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, ha osservato che non era stata fornita prova del danno, perché il ricorrente ha semplicemente allegato di aver intenzione di costruire, ma non ha provato di aver posto in essere atti idonei diretti in tal senso.

Si tratta di due distinte rationes decidendi. Il ricorrente ha censurato soltanto la prima, nulla dicendo sulla seconda, se non che si tratterebbe di argomentazioni contraddittorie, censura quest'ultima evidentemente generica e come tale inammissibile.

E' poi appena il caso di aggiungere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ove la decisione di merito si fondi su due distinte rationes decidendi entrambe idonee a sorreggerla, la mancata impugnazione di entrambe determina l'inammissibilità del motivo per difetto d'interesse, in quanto inidoneo a censurare compiutamente la decisione impugnata (cfr. ex multis Cass. 27.1.2005, n. 1658).

Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di



fatto, dovendosi far luogo all'applicazione dei minimi di indennizzo applicati dalla giurisprudenza di Strasburgo in difetto di prova di un maggior danno, questa Corte può decidere nel merito determinando l'equo indennizzo in euro 30.000, considerando un indennizzo di euro 1.000 per ciascun anno eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, periodo stabilito dal giudice del merito in anni trenta, e condannando l'Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 30.000, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo.

Il quarto motivo è assorbito dovendo questa Corte pronunciare ex novo sulle spese del giudizio di merito, che vanno liquidate in euro 1020, di cui euro 520 per diritti, euro 400 per onorari ed euro 100 per esposti, oltre accessori di legge, e per il giudizio di cassazione in euro 1.200, di cui euro 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara inammissibile il terzo, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel



merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 30.000, oltre interessi dalla domanda al saldo e alle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 520 per diritti, 400 per onorari e 100 per esposti, oltre accessori di legge, e per il giudizio di cassazione in euro 1.200, di cui euro 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile, addì 29 gennaio 2009.

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

*Luca Liguori*

CANCELLIERE  
*Andrea Bianchi*

CORTE DI CASSAZIONE

Forma Se...

Depositato

il ... 27 FEB. 2009

IL CANCELLIERE